

R.G. 97 – 1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Paola Di Francesco	Presidente
Dott.ssa Sofia Gancitano	Giudice rel.
Dott. Marco Pesoli	Giudice

nel procedimento n.r.g. 97/2025–1 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:

MALAMAN NICOLA [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' Avv.
Anna Milan (C.F. MLNNA88S62F964R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Noventa Vicentina (VI), via Beggiate 2/C
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato il giorno 30.07.2025 dal ricorrente, successivamente integrato in data
15.09.2025;

ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII, la competenza del Tribunale di
Rovigo, avuto riguardo alla residenza del ricorrente [REDACTED]

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 2, comma 1
lett. c) CCII, atteso che Malaman Nicola, a fronte di un'esposizione debitoria [REDACTED]

[REDACTED] (così come precisata dall'OCC), [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

considerato, in particolare, che la maggior parte dei debiti del ricorrente deriva da tributi non
versati in quanto la precedente attività imprenditoriale svolta nella forma dell'omonima impresa
individuale, cancellata dal Registro delle Imprese, avente ad oggetto l'attività di vendita di

N. 31/2025 LIQUID.
CONTR. ECCI
N. 97/2025 P.U.
N. 67/2025 SENT.
N. 74/2025 R&P.



alimenti e di bar, non garantiva entrate sufficienti al sostentamento del Malaman e della sua famiglia;

considerato, inoltre, che nel 2013 il ricorrente ha sostenuto oneri per lavori di ristrutturazione improrogabili sia nella propria abitazione, che nei locali dove svolgeva l'attività lavorativa, per oltre euro 60.000,00, con erosione di tutti i risparmi;

rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario di:

-compendio immobiliare sito [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] di valore economico pressoché nullo, di cui il ricorrente chiede l'esclusione dalla procedura in quanto necessaria per recarsi a lavoro;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Alberto Astolfi, che ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, il quale versa in stato di sovraindebitamento a causa della difficoltà per il ricorrente di far fronte all'imposizione fiscale impiegando gli esigui ricavi provenienti dall'attività imprenditoriale svolta, specialmente dopo i lavori di ristrutturazione che ha dovuto eseguire per euro 60.000,00;

considerato che il ricorrente vive da solo, in quanto la moglie separata [REDACTED] risiede altrove con i figli e provvede da sola al loro mantenimento, e i suoi redditi sopra elencati, di complessivi euro 650,00, non sono nemmeno sufficienti a soddisfare il fabbisogno personale, motivo per cui all'occorrenza viene aiutato economicamente dal fratello [REDACTED]

tenuto conto, quindi, che il patrimonio messo a disposizione della procedura è costituito dai beni immobili, di valore stimato superiore all'ammontare dei debiti, oltre a un trattorino tagliaerba di cui non è dato sapere il valore economico;

ritenuto che occorre procedere alla nomina del liquidatore;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;

P.Q.M.
dichiara



MALAMAN NICOLA [REDACTED]

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa **Sofia Gancitano** e conferma Liquidatore il dott. **Alberto Astolfi**, già OCC, e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

dispone

che risulti escluso dalla liquidazione il reddito sino alla concorrenza dell'importo [REDACTED] mensili, nonché l'autovettura [REDACTED] con obbligo a carico di Malamin Nicola di depositare nel conto corrente intestato alla procedura aperto a cura del Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopravvenire;

ordina



alla ricorrente di versare entro e non oltre il 31.10.2025 un fondo spese di € 600,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

dispone

che il Liquidatore:

- notificchi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e



depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Rovigo nella Camera di Consiglio del 29.09.2025

Il Giudice relatore
Sofia Gancitano

Il Presidente
Paola Di Francesco

